



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario, relatore

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 102/2020

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 148 del citato decreto legislativo n. 267/2000, novellato dalla lettera e) del comma 1, dell'articolo 3, del decreto legge n. 174/2012,

così come modificato dall'articolo 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

VISTA la deliberazione 22/SEZAUT/2019/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, depositata in data 29 luglio 2019, che ha approvato le *“linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente della Provincia sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2018 (ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267- TUEL)”*, con la quale è stato fissato, al 30 ottobre 2019, il termine per la trasmissione della relazione riguardante i controlli svolti nell'anno 2018 alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, competenti per territorio, nonché alla Sezione delle Autonomie;

VISTA la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per la Calabria, definita da ultimo con determina presidenziale del 3 dicembre 2019, n. 2/2019;

ESAMINATO il referto del Sindaco del Comune di Reggio Calabria (RC), elaborato sullo schema di relazione allegato alla succitata deliberazione della Sezione delle autonomie;

VISTA la nota istruttoria, prot. n. 58 del 9 gennaio 2020, trasmessa al Sindaco del Comune di Reggio Calabria (RC) con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito al referto in argomento;

VISTA la nota del Comune di Reggio Calabria (RC), acquisita al protocollo di questa Sezione n. n. 895 del 4 febbraio 2020, con cui sono stati trasmessi i chiarimenti richiesti;

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune di Reggio Calabria, concernente la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 68 del 28/12/2012;

VISTA l'ordinanza n. 8/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 12 maggio 2020, il Relatore, Referendario Bruno LOMAZZI.

FATTO

Con la deliberazione 22/SEZAUT/2019/INPR, la Sezione delle autonomie ha fissato per gli enti onerati dalla legge, al 30 ottobre 2019, il termine per la trasmissione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, competenti per territorio, nonché alla Sezione delle Autonomie, del referto riguardante i controlli interni svolti nell'anno 2018.

Il Sindaco del Comune di Reggio Calabria (RC) ha trasmesso, a questa Sezione, mediante l'applicativo "Con.Te.", il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2018 (prot. n. 6535 del 30/10/2019).

A seguito dell'analisi della relazione-questionario, rendendosi necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi a supporto dell'attività istruttoria, il Magistrato istruttore con nota prot. n. 58 del 9 gennaio 2020, richiedeva chiarimenti e specifiche integrazioni a completamento di quanto rappresentato nel referto.

Successivamente, con nota acquisita al protocollo di questa Sezione n. 895 del 4 febbraio 2020, il Sindaco del Comune Reggio Calabria (RC) ha fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste.

DIRITTO

1. L'art. 148, primo comma del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone:

al primo comma, "Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno".

al quarto comma, "In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione...”

2. La verifica sul funzionamento del sistema dei controlli interni degli enti locali.

Quadro normativo di riferimento.

I Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, i Sindaci delle città metropolitane ed i Presidenti delle province devono redigere un referto annuale, a dimostrazione dell’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell’esercizio considerato.

L’ampia riforma, di cui all’art. 3, co. 1, sub e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è entrata a regime a partire dal 2015, coinvolgendo, dal medesimo esercizio, tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, compresi quelli esclusi nella fase di prima applicazione nell’attività di monitoraggio e verifica dei controlli interni in una logica integrata ed organica che include il controllo strategico, quello di gestione e di qualità quello sulle società partecipate.

I referti degli enti locali, redatti in base alle summenzionate linee guida, sono uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali. Deve essere, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi del citato art. 148 Tuel, ed in particolare del comma 4, compiute le proprie verifiche, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico”*, apposita sanzione pecuniaria.

Le citate disposizioni rafforzano la portata dei controlli, ma non ne stravolgono la natura fondamentalmente collaborativa, in quanto intesi come sistema finalizzato, principalmente, a verificare e tutelare il mantenimento dell’equilibrio economico

finanziario dell'Ente, in presenza di servizi ed attività da rendere alla cittadinanza con adeguati livelli qualitativi, attraverso il riscontro dello stato, dell'efficienza e dell'efficacia del sistema dei controlli interni attraverso modelli, anche eterogenei, calati nelle concrete realtà organizzative degli enti.

È posto sotto osservazione il sistema di controlli nella sua organicità, completezza, adeguatezza e periodico affinamento, promuovendo una proficua sinergia fra le diverse metodologie.

Al riguardo, la Sezione delle autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, ha chiarito le finalità del controllo in esame, che sono così compendiabili:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio, in corso d'anno, degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Si tratta, quindi, di un complesso di attività di verifica pragmatica ben lontana dal mero adempimento formale, che coinvolge tutti gli attori del processo in una logica di sistema sinergico, finalizzato alla costante ottimizzazione della gestione delle risorse pubbliche.

Lo schema di relazione per l'esercizio 2018 conserva le principali caratteristiche di forma e contenuto delle Linee guida approvate per l'anno precedente, le quali, privilegiando una logica di sistema, hanno inteso dare al questionario un'impostazione nuova, più idonea a cogliere la forte integrazione esistente fra le varie tipologie dei controlli interni ed a far emergere, attraverso il raffronto tra i diversi ambiti operativi del controllo, il profilo caratteristico del sistema attuato dal singolo Ente, la sua conformità al disposto normativo e la capacità di incidere efficacemente sui processi in atto sviluppando nuove sinergie.

3. L'imprescindibilità del funzionamento del sistema dei controlli interni.

La regolamentazione, l'implementazione e il corretto funzionamento dei controlli interni sono un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Tali strumenti costituiscono un prezioso supporto per i vertici istituzionali grazie ai quali gli stessi possono acquisire piena conoscenza degli andamenti finanziari e gestionali dell'ente. Tale consapevolezza è indispensabile sia ai fini dell'individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche e sia ai fini dell'adozione di tempestive misure correttive in caso di scostamenti dell'agire amministrativo dai canoni di efficienza, efficacia ed economicità a tutela della comunità amministrata.

Quanto rappresentato assume poi primaria rilevanza nell'ipotesi in cui l'ente si trovi a fronteggiare contingenze avverse a fronte di stati di tensione di liquidità finanziaria ed ove, quindi, il fattore tempo diviene esso stesso risorsa suscettibile di valutazione economica in termini di minori costi.

Inoltre, il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente.

4. Analisi del referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Reggio Calabria (RC).

Il Sindaco del comune di Reggio Calabria (RC) ha trasmesso, a questa Sezione, mediante l'applicativo "Con.Te", il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2018.

L'analisi della relazione-questionario ha sollecitato l'acquisizione di ulteriori elementi ai fini del completamento dell'attività istruttoria, successivamente forniti in modo puntuale dal sindaco del Comune di Reggio Calabria (RC) con nota prot. n. 20748 del 31 gennaio 2020 (prot. Corte dei conti- n.895 dell'4 febbraio 2020), mediante la quale sono state trasmesse le relazioni finali redatte dai responsabili degli uffici secondo l'articolazione offerta nella richiesta istruttoria.

In particolare, l'Ente ha inviato il regolamento comunale concernente la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 68 del 28 dicembre 2012, nonché il regolamento di contabilità, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28/04/2016.

E' stato, altresì, chiesto di rappresentare brevemente le criticità riscontrate nell'ambito del controllo di regolarità amministrativo-contabile e del controllo strategico, così come dichiarato in risposta alla domanda 1.4 del referto, nonché le consequenziali misure correttive assunte o che si intendano assumere in merito.

Preliminarmente occorre rilevare che (come sottolineato nella "sezione note", del referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2018) *"l'Ente sin dal 2012 ha avviato un piano di riequilibrio pluriennale, da ultimo, rimodulato con Delib. Cons. n. 37 del 30 luglio 2019. Dagli atti del rendiconto di gestione 2018 il Comune risulta strutturalmente deficitario"*.

Nella medesima sezione, il Comune ha inoltre fatto presente che *"come rilevato in sede di relazione al rendiconto di Gestione, il regolamento sul sistema integrato dei controlli interni è in fase di aggiornamento."*

Di seguito si riportano le criticità rappresentate in risposta dall'Ente:

- a) *"mancata totale informatizzazione del procedimento di formazione degli atti amministrativi (delibere, determine) oggetto di controllo di regolarità amministrativa e contabile;*

- b) *limitate risorse finanziarie e di cassa in ragione delle quali è stato possibile assumere atti di impegno e liquidazioni di spesa solo nei limiti imposti dal vigente piano di riequilibrio finanziario cui l'Ente è sottoposto sin dall'esercizio 2012;*
- c) *Dotazione organica fortemente sotto dimensionata rispetto alle reali esigenze dell'Ente".*

In merito alle misure comunicate ai dirigenti in via preventiva al fine di ottenere maggiore coerenza ed uniformità nell'adozione degli atti, l'Ente ha fatto presente quanto segue:

- 1) *Nel caso di determinazione non soggette al visto di regolarità contabile si è evidenziato l'obbligo di avere espressa nel corpo della determinazione la dichiarazione "l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulle scritture contabili dell'Ente "a cura del dirigente del settore proponente come richiesto dal vigente regolamento di contabilità;*
- 2) *Nel caso di esame di determinazione relativa a proroga di contratto si è richiamata l'attenzione dei dirigenti sulla disposizione dell'art 106 comma 11 del D.Lgs. 56/2016 e s.m.i. in modo da garantire la coerenza complessiva dell'azione amministrativa dell'Ente;*
- 3) *Si è richiamata l'attenzione dei dirigenti sui tempi procedurali indicati dall'art. 30 del vigente regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi.*

Di tale attività si trova evidenza nelle relazioni finali, pubblicate sull' Albo dell'Ente e comunicate agli organi indicati nel regolamento di contabilità. A decorrere dal primo gennaio 2020 è stata avviata la dematerializzazione dei procedimenti di adozione delle determinazioni dirigenziali oltre che delle Giunta Comunale e del Consiglio Comunale".

Di seguito si espongono gli ulteriori esiti dell'attività istruttoria e le relative considerazioni della Sezione in merito alle singole tipologie di controllo interno oggetto di analisi per mezzo del citato referto del Sindaco e dell'ulteriore documentazione acquisita in fase istruttoria. In merito sono emerse debolezze strutturali e carenze metodologiche che devono essere segnalate ai fini di una fattiva implementazione ed un opportuno aggiornamento del sistema dei controlli interni.

Per quanto riguarda, inoltre, il Controllo sulla Qualità dei servizi, l'Ente ha chiesto di valutare la possibilità di una successiva integrazione, atteso che gli adempimenti

connessi alle recenti consultazioni elettorali non hanno consentito una puntuale risposta da parte dei dirigenti interessati.

5. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

In fase istruttoria è stato richiesto di riferire sinteticamente in merito alla scelta della tecnica di determinazione del campione da sottoporre a controllo successivo, alle motivazioni poste a fondamento di tale scelta, alla significatività statistica e probabilistica del numero di documenti selezionati ed alla tipologia di atti attenzionati.

A tal proposito l'Ente ha dichiarato che *"in adesione alle indicazioni del vigente regolamento, il numero delle determinazioni di impegno sottoposte a controllo sono pari al 10% del totale delle determinazioni di impegno assunte da ciascun settore ed il numero delle determinazioni di liquidazione da sottoporre a controllo sono pari al 5% del totale delle determinazioni di liquidazione assunte da ciascun settore, (in entrambi i casi arrotondati alla cifra superiore) e la cui individuazione è stata determinata dalla posizione occupata in ordine cronologico per settore con individuazione dell'atto (numero dell'atto) quale rapporto $(n. \text{totale settore}) / (n. \text{determinazioni assunte nel mese})$ distintamente calcolato per le determinazioni di impegno e per quelle di liquidazioni. Si precisa che per gli atti relativi agli interventi finalizzati nell'ambito del programma denominato PON METRO è prevista una struttura di controllo dei procedimenti per la prevenzione ed il controllo alle frodi, sulla correttezza della spesa, ai criteri di selezione indicati dal Comitato di sorveglianza come da deliberazione della G.C. del 30 luglio 2018, n.175. Per l'esercizio 2018 le determinazioni di impegno e di liquidazioni estratti dagli elenchi pubblicati sulla piattaforma dell'Ente denominata "Pindaro" sono stati 1286 di impegno e 1675 di liquidazione. Per i procedimenti relativi alla stipula dei contratti il controllo è esercitato sia in fase di aggiudicazione, secondo il vigente regolamento dal responsabile del servizio /ufficio cui compete la stipula dell'atto, oltre che dal segretario Generale rogante. Nel corso del 2018 non sono state rilevate criticità"*.

Circa la mancata incidenza degli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente sul controllo successivo di regolarità, ai fini dell'individuazione dei settori di attività da sottoporre al controllo successivo (cfr. quesito 2.4), l'Ente ha fatto presente che tale controllo ha riguardato tutte le determinazioni di impegno e di

liquidazione e che non sono emerse particolari criticità in sede di attuazione del controllo di gestione.

Inoltre, l'Ente ha dichiarato di aver adottato i report con frequenza mensile e di aver effettuato controlli e ispezioni volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi. Riferisce, infine, che tutti i suddetti report mensili sono poi confluiti nelle relazioni e nei report semestrali, come previsto all'art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni, e nelle determinazioni n. 2752-2018 "Controlli amministrativi in fase successiva (art. 147 bis TUEL) - Relazione primo semestre 2018", e n. 468-2019 "Controlli amministrativi in fase successiva (art. 147 bis TUEL) - Relazione secondo semestre 2018" (consultabile sul sito web istituzionale del Comune).

Osservazioni conclusive

La Sezione, preso atto di quanto sopra rappresentato, formula le seguenti considerazioni.

Dall'esame del questionario sui controlli interni è emerso che, nell'esercizio 2018, la selezione degli atti da sottoporre a verifica è avvenuta mediante un campionamento di estrazione acritico (di mero ordine cronologico e quantitativo), privo quindi di tecniche di selezione motivate dalle concrete esigenze dell'Ente, rilevate e ponderate secondo le priorità preliminarmente individuate e le criticità riscontrate.

In merito, si deve osservare, in primo luogo, che l'art. 147, comma 2, del TUEL, stabilisce che il controllo di regolarità amministrativa debba essere assicurato secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente e, nell'assoggettare a controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, ne richiede una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile sul punto, il controllo *de quo*, al pari delle altre tipologie, necessita di una preliminare fase di programmazione i cui contenuti possono essere individuati nella scelta degli atti da sottoporre a controllo, da attuarsi, per l'appunto, da motivate tecniche di campionamento e nella predeterminazione degli obiettivi attesi e delle finalità da perseguire in termini di superamento di criticità precedentemente riscontrate e di

prassi operative non conformi alle vigenti disposizioni. La tecnica di campionamento, quindi, deve essere efficace avuto riguardo alla natura dei documenti da esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti della gestione.

Stabilire una percentuale fissa di atti da controllare secondo un criterio cronologico quantitativamente ponderato per ciascuna categoria di provvedimenti non può pertanto rappresentare un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri.

6. Controllo di gestione

Il controllo di gestione rappresenta l'insieme di strumenti e procedure finalizzati a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti.

Circa la richiesta di chiarimenti sulla mancata adozione di report per l'esercizio finanziario 2018 e sul numero di report prodotti e ufficializzati in delibere di Giunta o di Consiglio nell'esercizio finanziario 2017, nonché sui contenuti dei report che non sono stati ufficializzati, l'Ente nella nota di riscontro alle richieste istruttorie ha riferito quanto sotto riportato.

“Con Deliberazione di Giunta n. 139 del 28 luglio 2016 è stata istituita, all'interno del Settore ex Programmazione Economica e Finanziaria, l'Unità organizzativa denominata “Controllo di Gestione” nell'ambito del “Servizio Gestione del bilancio”, mantenuta anche nell'ultima struttura organizzativa, approvata con Deliberazione di Giunta n. 169 del 23 luglio 2018. È necessario comunque precisare i limiti ed i contenuti della presente funzione all'interno del Settore finanziario. A fronte della configurazione organizzativa citata non è seguita alcuna definizione regolamentare del processo di controllo in oggetto, né alcuna assegnazione di risorse umane o strumentali finalizzate. La disciplina del controllo di gestione è regolata dall'art. 6 e successivi del Regolamento sull'istituzione del sistema integrato dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 68 del 28 dicembre 2012, in linea con le disposizioni di legge in materia (D.Lgs n. 286/99 e D.lgs. n. 150/2009). Il settore

Finanze, pertanto, collabora fornendo le informazioni di natura finanziaria che di volta che in volta che vengono richieste, fermo restando la disponibilità costante e la possibilità di visionare tutti i dati contabili da parte di tutti i settori dell'Ente grazie alla presenza del c.d "PEG ON LINE".

In merito alle principali tipologie di servizio a domanda individuale e al relativo tasso di copertura dei costi, il Comune ha precisato che le aliquote delle tariffe per il Servizio di raccolta dei Rifiuti Urbani e per il Servizio Idrico Integrato, sono state determinate tenendo conto dell'obbligo di copertura integrale dei costi dei correlati servizi da garantirsi attraverso il prelievo fiscale. Inoltre, nella nota istruttoria, l'ente ha riferito che *"in sede di previsione del bilancio 2018/2020 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 70 del 26 marzo 2018, ha disposto la determinazione del costo complessivo e delle tariffe dei Servizi a domanda individuale per l'anno 2018. Complessivamente il tasso di copertura previsionale dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, gestiti in economia dall'Ente, è stato fissato nella misura percentuale del 60,04%."*

Di seguito si riporta la tabella redatta dall'Ente, in cui viene riportato il tasso percentuale di copertura dei costi per le principali tipologie di servizi a domanda individuale con riferimento all'esercizio finanziario 2018:

SERVIZIO	ENTRATE DA TARIFFA E CONTRIBUZIONE	SPESA PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	%COPERTURA
ASILO NIDO*	€ 1.126.489,91	€.	€.765.253,25	€.765.253,25	147,20%
IMPIANTI SPORTIVI	€ 122.598,09	€94.330,95	€279.077,25	€373.408,20	32,83%
MENSA SCOLASTICA	€ 417.458,61		€537.433,73	€537.433,73	77,68%
MERCATI	€ 50.393,06	€ 150.762,88	€29.155,80	€179.918,68	28,01%
STABILIMENTI BALNEARI	€155.750,53	€115.107,41	€81.287,75	€196.395,16	76,30%
TEATRI/PINACOTECHES	€163.922,82	€186.401,33	€88.936,44	€275.337,77	59,54%
TITOLI	€2.036.613,02	€546.602,57	€1.781.144,22	€2.327.746,79	87,49%

*le spese degli asili sono al 50%

In riferimento alla richiesta di relazionare in merito al contributo del sistema di contabilità economico - patrimoniale all'analisi degli scostamenti e all'analisi sul

raggiungimento dei risultati sia in termini di costi e di ricavi, sia di adeguatezza delle risorse utilizzate per le azioni intraprese, nella risposta istruttoria si è fatto presente che *“le rilevazioni sono effettuate, ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria, mediante il software gestionale di contabilità integrato col sistema di contabilità economico – patrimoniale. Poiché il piano esecutivo di gestione è articolato per centri di costo, i responsabili dei medesimi centri di costo possono avvalersi di un sistema di contabilità economica che, basandosi sulla rilevazione analitica delle singole voci entrata e spesa, consente al titolare del controllo di verificare gli scostamenti periodici ed annuali, in relazione agli obiettivi di performance e di gestione”*.

Infine, in merito al sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare, di cui alla domanda 3.9 del referto, l'Ente ha precisato che *“i relativi parametri trovano fonte all'interno della batteria degli indicatori del SMVP di cui alla delibera n. 90/2012”*.

Osservazioni conclusive

La Sezione, preso atto di quanto sopra rappresentato, formula le seguenti considerazioni.

Il controllo di gestione del Comune appare in concreto carente e non strutturato in riferimento all'esercizio finanziario 2018, in ragione della parziale attuazione delle disposizioni regolamentari, della mancata assegnazione di risorse umane o strumentali finalizzate e della conseguente mancata produzione di report formali. Il tutto comporta poi un utilizzo parziale e non strutturato del complesso delle informazioni ricavabili dal sistema di contabilità analitica a causa dell'assenza di fatto di un'unità organizzativa operativa concretamente preposta all'attuazione dei compiti previsti ed al coordinamento delle varie fasi della procedura di controllo.

In generale, tale forma di controllo di gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare - anche mediante tempestivi interventi di correzione - il rapporto tra costi e risultati. Di conseguenza tutte le fasi di tale controllo richiedono la rilevazione analitica; innanzitutto, in sede di programmazione devono individuarsi le risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi con contestuale pianificazione finanziaria; ciò a sua volta esige la

predisposizione di un *budget*, da intendersi come documento contabile in grado di prevedere i costi derivanti dalle esigenze e dagli interventi necessari a garantire la funzionalità dei vari centri di responsabilità secondo gli obiettivi programmati nel periodo di riferimento e secondo l'esito del *follow-up* dell'attività di programmazione economico-finanziaria; in sede di misurazione e *reporting*, infine, i risultati raggiunti dovranno essere valutati per programma e per centri di responsabilità.

L'efficacia e l'utilità del controllo di gestione, infatti, deve misurarsi in relazione alla sua capacità di fornire elementi di valutazione in grado di supportare le scelte del decisore politico, con particolare riferimento all'allocazione delle risorse in bilancio e di contribuire al procedimento di valutazione della *performance* del personale.

Pertanto, il Collegio raccomanda la tempestiva e completa attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 ed 8 del regolamento comunale concernente la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 68 del 28 dicembre 2012 in merito al funzionamento del controllo di gestione ed alle strutture operative a suo supporto.

7. Controllo strategico

Il controllo strategico rappresenta lo strumento attraverso cui verificare lo stato di attuazione dei programmi politici e si esplica mediante l'elaborazione di rapporti periodici da sottoporre all'Organo esecutivo ed al Consiglio ai fini della successiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi. I documenti di riferimento in materia di pianificazione strategica, a tal proposito, sono rappresentati dalle Linee programmatiche (art. 46, c.3 TUEL), dalla Sezione Strategica (SeS) del Documento unico di programmazione (art. 170 TUEL), dal bilancio di previsione che abbraccia l'arco temporale di un triennio (art. 162 e ss TUEL), dal Piano della performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009), nonché dalla Relazione di inizio mandato (art. 4-bis, d.lgs. n. 149/2011).

Gli obiettivi indicati in sede di pianificazione sono dotati di un'efficacia precettiva: l'art. 170, c. 7 TUEL ed i principi contabili, difatti, prevedono che il regolamento di contabilità disciplini i casi di inammissibilità ed improcedibilità delle deliberazioni di

Consiglio e di Giunta che non siano coerenti con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP.

Il controllo strategico in esame per il comune di Reggio Calabria è stato disciplinato ed introdotto con l'istituzione del Nucleo di valutazione risalente all'anno 2001 (cfr. deliberazione della G.C. 283 11 luglio 2002 e deliberazione della G.C. n. 4 15 ottobre 2011).

Le competenze ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione sono regolamentate dalla:

- Deliberazione della G.C. 30 marzo 2012, n. 90 per come modificata dalla Deliberazione n. 267/2017 che ha aggiornato il sistema di misurazione e valutazione della performance alle disposizioni del D.Lgs. 74/2017 ed in particolare dalla Sezione 8.1. "Raccordo e integrazione del SMVP con i sistemi di controllo, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio".

- Dal Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione della C.S. n. 68 del 28 dicembre 2012.

Il Controllo Strategico è attuato dal Nucleo di Valutazione e la struttura organizzativa è stata incardinata con delibera di G.C. 81/2017 presso la Segreteria Generale e successivamente presso la Direzione Generale dal 23 luglio 2018 al 31 dicembre 2018 a seguito di modifica della struttura organizzativa attuata con delibera G.C. n. 169/2018.

In merito alla periodicità dei rapporti elaborati dall'unità organizzativa responsabile nell'esercizio finanziario di riferimento ed alla condivisione dei medesimi con l'organo esecutivo e il consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, l'Ente ha riferito che *"le modalità di effettuazione del controllo strategico sono esplicitati dalla Sezione 8.1. Raccordo e integrazione del SMVP con i sistemi di controllo, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio della Delibera G.C. n. 90 / 2012 e s.m.i. e dall'art. 5 del regolamento dei Controlli interni approvato con deliberazione del C.S. n. 68 del 16/12/2012. Il Nucleo di Valutazione procede all'effettuazione di 2 report, uno relativo allo stato di attuazione degli obiettivi nell'anno di riferimento, ed il secondo relativo alla valutazione del Piano degli obiettivi riferita al 31 dicembre dell'anno di riferimento.*

Con riferimento all'anno 2018 si è proceduto:

- *Alla redazione dello stato di attuazione degli obiettivi al 30 settembre 2018, trasmesso al sindaco con nota prot. n. 171487 del 30.10.2018, recepito dalla Giunta Comunale nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 14 novembre 2018 e, successivamente, nel Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato dal Consiglio Comunale.*
- *Alla valutazione del Piano degli obiettivi per l'anno 2018 le cui risultanze sono state inviate da parte del Nucleo di Valutazione al Segretario Generale, che successivamente le ha trasmesse al Direttore Generale con nota prot. n. 210052 del 12.12.2019 ai fini della redazione della Relazione della performance anno 2018".*

Osservazioni conclusive

La Sezione sottolinea l'importanza del controllo strategico, che deve consentire di valutare se gli obiettivi generali fissati dagli organi dell'Ente siano realmente realizzati in conformità a criteri di efficienza ed economicità, tenuto non di meno conto dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio e sulla popolazione amministrata; ciò, ovviamente, incide anche sulla valutazione dei dirigenti e sull'assetto complessivo del ciclo della performance. Quest'ultimo, infatti, deve essere coerente con la programmazione finanziaria e di bilancio e deve svilupparsi nelle seguenti fasi: a) la programmazione; b) il monitoraggio e il controllo in corso di esercizio con possibili interventi correttivi; c) la misurazione e la valutazione della performance (organizzativa ed individuale) mediante l'utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri che valorizzino il merito; d) la rendicontazione dei risultati. Inoltre, in considerazione dell'interconnessione tra il controllo strategico e quello di gestione, è necessario realizzare quest'ultimo con l'ausilio della contabilità analitica e con la concreta misurazione dei risultati.

Il Collegio invita il Comune a porre in essere monitoraggi formali maggiormente tempestivi, specie in riferimento alla valutazione del Piano annuale degli obiettivi, al fine di consentire interventi correttivi o la rimodulazione degli atti di pianificazione in tempi utili alla gestione.

8. Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari è finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa ed a valutare gli effetti che si determinano direttamente e indirettamente per il bilancio finanziario dell'Ente anche in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

Sulla base di quanto rappresentato nel referto, risulta che il controllo sugli equilibri finanziari è rivolto anche alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

In merito alla mancata ricostituzione della consistenza delle entrate vincolate utilizzate ex art. 195 TUEL, l'Ente ha fatto presente che sta effettuando una complessa attività di verifica dei flussi di cassa afferenti a partite vincolate, analizzando tutti i singoli movimenti a decorrere dall'esercizio 2011. Inoltre, per le partite contabili più vetuste, per le quali non è possibile avere immediata evidenza a causa delle varie sostituzioni intercorse nel tempo tra differenti versioni di sistemi informativi contabili, sta procedendo ad una ricostruzione sulla base della documentazione cartacea. Tale complessa attività, seppur a rilento, è in fase di completamento. Ad ogni modo, l'Ente riferisce che, nel corso della gestione, riesce a far fronte ai pagamenti aventi natura vincolata.

Circa la richiesta fatta in fase istruttoria di rappresentare le iniziative assunte ex art. 183, c. 8, TUEL per i casi di insufficiente disponibilità di cassa dovuta a ragioni sopravvenute, l'Ente ha dichiarato che in tali casi la Giunta comunale, su proposta del settore Finanziario, ha adeguato gli stanziamenti di cassa adottando provvedimenti ad hoc (Deliberazione n. 133 del 7 giugno 2018, Deliberazione n. 156 del 9 luglio 2018, Deliberazione n. 167 del 16 luglio 2018 e Deliberazione n. 304 del 29 dicembre 2018).

Per quanto riguarda le modalità di monitoraggio della gestione dei flussi di cassa e dei debiti/crediti ai fini della verifica del permanere degli equilibri finanziari in corso d'anno e del saldo di finanza pubblica, l'Ente ha dichiarato che *“oltre alla sistematica consultazione del software di contabilità, che consente di verificare il regolare permanere degli*

equilibri finanziari in corso d'anno, viene costantemente monitorata la gestione dei flussi di cassa attraverso la giornaliera consultazione telematica del conto di cassa presso la tesoreria comunale, nonché delle risultanze della riscossione dei tributi. Nell'ambito delle misure di intervento di gestione di flussi di cassa, con riferimento all'attività più specificatamente amministrativo – contabile, i settori dell'ente intervengono anche con le compensazioni dirette agli utenti del comune che, destinatari di pagamenti di varia natura, presentino debiti sui tributi locali, ovvero agli Enti, interlocutori del Comune a vario titolo, per l'adeguamento della loro posizione nell'ambito degli stessi tributi. Inoltre il settore finanziario prima di ogni pagamento effettua il controllo delle posizioni tributarie ed patrimoniali dei creditori dell'ente al fine di operare le corrispondenti compensazioni. Alla stessa finalità risultano funzionali gli accordi di rateizzazione attivate dall'ente".

Ulteriormente, il magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di riferire se il servizio finanziario presenti relazioni periodiche destinate a Sindaco ed Assessori, così come al Segretario ed ai Dirigenti, sull'obiettivo di finanza pubblica e sulle strategie per conseguirlo ed infine se l'Ente provveda alla verifica degli equilibri contestualmente alle disposizioni di variazione di bilancio.

A tal proposito il Comune ha dedotto che *"dalle informazioni acquisite risulta che il servizio finanziario monitora direttamente ed autonomamente l'obiettivo di finanza pubblica. Con riguardo alla seconda richiesta si conferma che il settore finanziario provvede a verificare e certificare gli equilibri di bilancio ogni qual volta si proceda a variazione, mediante l'inserimento degli equilibri certificati dal sistema tra gli allegati della deliberazione, ovvero l'archiviazione degli stessi nell'ambito del fascicolo relativo alla variazione di riferimento".*

Osservazioni conclusive

Il Collegio invita ad un maggior rigore procedurale in materia di monitoraggio degli equilibri, compatibilmente alle prescrizioni previste dalla normativa di riferimento ed alla propria autonomia normativa, amministrativa ed organizzativa, al fine di garantire coordinamento, univocità di indirizzo e trasparenza dell'azione.

9. Controllo sugli organismi partecipati

Il controllo sulle società partecipate non quotate è finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati alle società partecipate non quotate e ad adottare le opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

Nella nota istruttoria è stato richiesto di indicare l'esercizio finanziario a decorrere dal quale il controllo sugli organismi partecipati è stato attivato presso l'Ente.

Il Comune ha dichiarato che *“il controllo sugli Organismi partecipati è stato attivato dal comune di Reggio Calabria sin dall'esercizio finanziario 2004, con delibera G C n. 347/2004, con cui è stata istituita l'Unità Organizzativa di I livello denominata “Coordinamento, controllo strategico e sostegno dei servizi esternalizzati e degli organismi partecipati”, con la seguente articolazione interna:*

U.O. II liv. Controllo strategico e sostegno società mista Tributi;

U.O. II liv. Controllo strategico e sostegno società mista Multiservizi;

U.O. II liv. Controllo strategico e sostegno società mista per l'Ambiente;

U.O. II liv. Controllo strategico e sostegno società mista per l'informatica;

U.O. II liv. Fondazioni Istituzioni ed altre partecipazioni;

U.O. II liv. Programmazione strategica, organizzativa e coordinamento dei servizi esternalizzati.

Alla struttura, come sopra descritta, è stato preposto, con decorrenza dall'8.11.2004, un Dirigente nominato con atto del Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110, primo comma, D.lgs.267/2000, al quale è stato demandato il compito di realizzare e mantenere un collegamento stabile e costante tra l'Ente e le società partecipate, di fornire il necessario supporto operativo al settore e di presidiare il sistema di controllo della gestione compiuta dalla struttura organizzativa interna al Comune di Reggio Calabria.”

Tale forma di controllo è esercitata dalle strutture proprie dell'ente locale, ed in particolare, dall'attuale Macroarea “Partecipate”, inserita nella struttura organizzativa comunale.

Tale controllo è stato disciplinato dapprima con il Regolamento sulle Società partecipate non quotate, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 66 del 22.12.2012, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 10.08.2018, avente ad oggetto: *“Modifiche al regolamento per il controllo delle società non quotate partecipate dal comune di RC, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale”*.

Per quanto riguarda la richiesta di motivare la mancata definizione, per l'anno di riferimento, di indirizzi strategici ed operativi per gli organismi strumentali, il comune di Reggio ha riferito di avere realizzato una riorganizzazione societaria, effettuata sia mediante la revisione straordinaria (approvata ai sensi dell'art. 24 TUSP con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28.09.2017) e sia con la successiva revisione periodica (approvata per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 20 TUSP con la delibera del Consiglio Comunale n. 118 del 22.12.2018), attraverso le quali, a seguito di dismissioni e fusioni societarie, la compagine comunale si è sostanzialmente ridotta.

A conclusione della procedura di revisione, nel Gruppo Comune di Reggio Calabria risultano in attività tre Società: ATAM S.p.a. (servizi trasporti metropolitani), CASTORE SPL S.r.l. (società in house partecipata al 100% dal Comune di Reggio Calabria che svolge esclusivamente servizi pubblici locali e servizi strumentali per conto del medesimo Comune) ed HERMES SERVIZI METROPOLITANI S.r.l. (società in house del Comune di Reggio Calabria partecipata al 100% dallo stesso ente, affidataria dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate comunali e dei servizi informatici dell'ente).

In merito alla mancata elaborazione ed applicazione di indicatori connessi alla definizione degli indirizzi strategici ed operativi per l'esercizio di riferimento, di cui al quesito del referto n. 6.16, il Comune ha fatto presente che per le società Castore SPL s.r.l. ed Hermes Servizi Metropolitani s.r.l. la carenza è da imputare al fatto che l'iscrizione delle predette Società nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, è avvenuta alla fine dell'esercizio finanziario 2018.

Per quanto riguarda invece la società ATAM spa, l'Ente ha precisato che i predetti indicatori sono stati calcolati ed inviati per l'anno di riferimento, trasmettendo la relazione sulla qualità dei servizi e la *customer satisfaction* della società.

Il Comune ha redatto, inoltre, il bilancio consolidato così come previsto dall'art. 147 quater, c.4 del TUEL (per l'esercizio 2018 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 13.11.2019).

In merito alle attività svolte in riferimento agli specifici obblighi informativi previsti negli statuti delle società partecipate, consistenti nella trasmissione all'ente locale di

relazioni, con cadenza almeno semestrale, inerenti lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, più in generale, la tempestiva comunicazione di fatti che possano avere ripercussioni anche future sul bilancio, il comune di Reggio Calabria ha comunicato che *"in data 29/05/2018, la società Castore S.P.L ha redatto la relazione prevista dall'art. 6 commi 2 e 4 del D.lgs. 175/2016, con la quale evidenziava che il terzo esercizio sociale ha riportato una perdita che va ulteriormente ad intaccare il capitale sociale oltre il terzo, poiché in fase di start up. A chiusura esercizio 2018 la società ha registrato utili tali da coprire anche le perdite rilevate, a seguito dell'intercorsa operatività. Tale risultato è stato possibile in quanto il Comune ha sottoscritto con la medesima società idonei disciplinari per l'affidamento dei vari servizi"*.

Per quanto riguarda gli altri due organismi partecipati, la società HERMES S.r.l ha approvato il bilancio in utile di esercizio, mentre l'ATAM S.p.a, per il 2018, ha confermato il trend positivo del risultato economico.

Infine, circa la mancata pubblicazione della Carta dei servizi, prevista dall'art. 32, d.lgs. n. 33/2013, da parte degli organismi partecipati gestori di pubblici servizi non ottemperanti, l'Ente ha comunicato di non aver adottato iniziative in tal senso.

Osservazioni conclusive

Il Collegio, rimandando idonei approfondimenti alla verifica sul sistema delle partecipazioni pubbliche ex d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e ii., si limita ad evidenziare che l'assetto della *governance* delle società partecipate deve essere in linea con le disposizioni dell'art. 147-quater del TUEL e deve conformarsi ai basilari principi di sana gestione finanziaria. Tali principi, infatti, presuppongono la conoscenza dello stato degli organismi partecipati, le valutazioni di convenienza economica e gestionale degli stessi (anche in termini di costi-benefici), l'adeguatezza degli standard quantitativi e qualitativi prefissati, l'elaborazione e l'attento monitoraggio dei contratti di servizio, la programmazione di coerenti piani industriali e di valide prospettive di sostenibilità economico-finanziaria e gestionale oltre che un flusso informativo costante. I controlli, pertanto, costituiscono un essenziale ausilio per la razionalizzazione degli organismi partecipati.

10. Controllo sulla qualità dei servizi

Per quanto riguarda il controllo sulla qualità dei servizi, in fase istruttoria era stato richiesto: A) di indicare l'esercizio finanziario a decorrere dal quale il controllo sulla qualità dei servizi è stato attivato presso l'ente, giustificando l'eventuale ritardo nel caso in cui il controllo sia stato disciplinato ed introdotto successivamente all'anno indicato dall'art. 147, c. 3, TUEL, per il caso di specie; B) di riferire, sulla base delle ultime indagini svolte, in merito alla qualità percepita dagli utenti per i servizi fruiti, al raffronto tra la qualità programmata e quella rilevata e alle eventuali azioni intraprese o da attuare, estendendo la risposta anche ai servizi resi dagli organismi partecipati, tenuto conto che non sono stati elaborati indicatori di qualità dei servizi affidati e di soddisfazione degli utenti come indicato rispettivamente alle domande n. 6.16.f) e 6.16.g) del referto.

A tal proposito l'Ente con nota prot n. 20748 del 31/01/2020 (prot. n. 895/2020 ingresso Corte) ha avanzato richiesta *“di valutare la possibilità di una successiva integrazione atteso che gli adempimenti connessi alle recenti consultazioni non hanno consentito una puntuale risposta da parte dei dirigenti interessati”*.

Osservazioni conclusive

Si prende atto di quanto riferito dall'Ente con nota prot. 20748 del 31/01/2020 e si resta in attesa dell'invio dell'integrazione sopra richiamata, specificando che l'argomento sarà oggetto di verifica nel prossimo ciclo di controllo.

A ogni modo, la Sezione, nel prendere atto delle difficoltà rappresentate dal comune di Reggio Calabria, rilevando la carenza di una disciplina ad hoc nell'ambito del regolamento sul funzionamento dei controlli interni e ravvisando l'imprescindibilità di un sistema organico di verifica degli standard di qualità dei servizi atto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente, ne raccomanda in via prioritaria la tempestiva previsione ed attuazione.

Ciò in quanto, la verifica sulla qualità dei servizi costituisce un indispensabile completamento del sistema dei controlli, investendo profili che si riferiscono all'efficienza, all'economicità e alla soddisfazione degli utenti nel quadro di una responsabilità “sociale” dell'ente pubblico.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la CALABRIA

ACCERTA

Nei termini di cui in motivazione, la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di Reggio Calabria (RC)

INVITA, pertanto,

detto Comune a intraprendere le iniziative necessarie ai fini del superamento di tutte le criticità e debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate nelle osservazioni conclusive formulate per ciascuna forma di controllo ed in specie:

- a favorire l'adozione di tecniche scientifiche di selezione degli atti da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa e contabile, perfezionando le modalità di campionamento e la quantità/qualità degli atti da individuarsi sulla base delle criticità riscontrate;
- a dare tempestiva e completa attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 6 ed 8 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, in riferimento al funzionamento del controllo di gestione ed alle strutture operative a suo supporto;
- a porre in essere, nell'ambito del controllo strategico, monitoraggi formali maggiormente tempestivi, al fine di consentire interventi correttivi o la rimodulazione degli atti di pianificazione in tempi utili alla gestione;
- a garantire un maggior rigore procedurale in materia di monitoraggio degli equilibri, compatibilmente alle prescrizioni previste dalla normativa di riferimento ed alla propria autonomia normativa, amministrativa ed organizzativa, al fine di assicurare coordinamento, univocità di indirizzo e trasparenza dell'azione;
- a verificare la tempestiva pubblicazione della Carta dei servizi prevista dall'art. 32, d.lgs. n. 33/2013, da parte degli organismi partecipati gestori di pubblici servizi non ottemperanti;

- a disciplinare ed attivare in via prioritaria un sistema organico di verifica sulla qualità dei servizi resi, specie in riferimento al coinvolgimento attivo degli *stakeholders* nella fase di determinazione degli standard qualitativi, alla pubblicazione delle risultanze inerenti la misurazione della *customer satisfaction* ed alle analisi comparative di *benchmarking* in riferimento ai livelli qualitativi raggiunti da amministrazioni *leader*, per i corrispondenti servizi, in contesti dimensionali analoghi;
- a completare l'aggiornamento del regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni, tenendo debitamente conto dei rilievi formulati nella presente deliberazione;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Reggione Calabria (RC).

Ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016, la presente deliberazione deve essere pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 12 maggio 2020.

Il Magistrato relatore

f.to Dott. Bruno Lomazzi

Il Presidente

f.to Dott. Vincenzo Lo Presti

Depositata in segreteria il 12 maggio 2020

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Elena RUSSO